

**REGIONE SICILIANA****DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA ED ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO l'art. 15, lett. a) della L.r. 12 giugno 1976, n. 78.

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il D.A. n. 151 del 30.1.1989, pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 22.4.1989, con il quale è stata sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della L.n.1497/1939, oggi D.Lgs. n.42/2004, parte del territorio comunale di Isola delle Femmine.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. n. 19 del 16 dicembre 2008, pubblicata nella G.U.R.S. n. 59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione.

VISTO il Decreto Presidenziale del 5 dicembre 2009, n. 12, pubblicato nella G.U.R.S. n. 59 del 21.12.2009, recante il regolamento per l'attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

VISTO l'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 16.6.2016, dal signor Troia Donato, nella qualità di procuratore generale della madre Aiello Maria, residente a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.2190 del 12.4.2016, con il quale la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo ha emesso "*declaratoria di non luogo a pronunciarsi*" sul progetto di costruzione di un edificio nel comune di Isola delle Femmine, in via Cutino, angolo con via IV novembre (Fgl. n. 5; p.lla 96), in un'area sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica ed entro la fascia di 150 metri dalla battigia, ove vige il divieto *ex lege* di edificazione.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Palermo contenute nella nota n. 1367 del 30.9.2016.

VISTE le memorie integrative datate 26.2.2017, 10.5.2017 e 1.6.2018 presentate dal sig. Troia Donato, con le quali è stato rappresentato l'interesse attuale alla decisione del ricorso de quo.

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16; C.G.A. 8 marzo 2005, n. 101), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminazione nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

il ricorrente contesta la legittimità dell'atto impugnato, perché la Soprintendenza avrebbe erroneamente basato il proprio diniego applicando una norma (l'art. 15, lett.a della legge regionale 12 giugno 1976, n.78) non utilizzabile al caso in esame. Infatti, secondo la tesi del ricorrente, il divieto di edificare previsto da quest'ultima norma non si applicherebbe perché l'area (classificata come zona "B") interessata dalla progettata opera sarebbe stata ricompresa nella perimetrazione del centro urbano di Isola delle Femmine prima del 1976, ai sensi dell'art.18 della legge n. 865/1971.

Si premette di volere prescindere, per economia di esposizione dei fatti avvenuti, dall'elencare tutti gli atti intercorsi tra questa Amministrazione e le altre coinvolte (Soprintendenza, Comune di Isola delle Femmine ed Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente).

CONSIDERATO che è indiscusso che il lotto interessato dal progettato edificio rientra entro la fascia di rispetto di 150 metri dalla battigia. Al riguardo, è utile rammentare che l'art. 15, lett.a) della legge regionale n.78/1976 prevede un divieto edificatorio (ad eccezione delle zone "A" e "B" dello strumento

**REGIONE SICILIANA**

di pianificazione urbanistica) riferito ad attività edilizie che comportino la realizzazione di costruzioni nella fascia di 150 metri dal mare ad eccezione di opere ed impianti destinati alla diretta fruizione del mare, ovvero di opere iniziate prima dell'entrata in vigore della citata legge e le cui strutture portanti siano state portate a compimento entro il 31 dicembre 1976 (tra le tante: C.G.A. 30 novembre 2005, n. 832; C.G.A. - SS.RR. - parere n.444/10 del 7 giugno 2010).

Nel caso che ci occupa è, però, determinante per la decisione del ricorso fare riferimento a quanto stabilito dal Comune di Isola delle Femmine, che, con la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 27.6.1972, aveva provveduto alla perimetrazione del "Centro edificato" ai sensi dell'art.18 della legge 22.10.1971, n.865.

Al riguardo il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica, all'uopo interpellato da questa Amministrazione, con la nota n. 12223 del 18 luglio 2018 ha dichiarato che "dall'esame della planimetria allegata alla delibera consiliare n. 44 del 27/06/1972, trasmessa dalla ditta Troia Donato, ove il centro edificato, colorato con fondo giallo, è delimitato in rosso per la parte a sud e ad est, confinando, a nord e a ovest, con la linea costiera, si evince che le aree in questione ricadono all'interno della suddetta delimitazione".

Da quanto sopra detto, è appurato che il lotto in esame era quindi già ricompreso all'interno della perimetrazione urbana del centro edificato del Comune di Isola delle Femmine, in forza della suddetta delibera.

Stando così le cose, è necessario richiamare l'orientamento costante della giurisprudenza amministrativa che ha affermato in casi analoghi a quello in argomento che "la circostanza che possa essere invocato nella specie il vincolo ex art.15 LR n.78/76 è contraddetta dalla non contestata ricomprensione dell'area de qua all'interno della perimetrazione urbana e del centro urbano del Comune di...Il fatto determina infatti la esistenza di una destinazione urbanistica dell'area in tutto sostanzialmente corrispondente a quella prevista dalla LR n.78 come causa che ne esclude l'applicazione" (C.G.A. 31 maggio 2016, n. 160; T.A.R. Sicilia – Palermo – 17 marzo 2014, n. 796).

Ciò perchè "i centri edificati legittimamente perimetrati assolvono agli stessi presupposti per i quali il tenore letterale della Lr. 78/1976, nel disporre un generale obbligo di arretramento dalla linea di costa, lo ha escluso...alle zone omogenee "A" e "B", perchè si tratta in entrambi i casi di aree edificate con continuità alla data di entrata in vigore dell'obbligo in questione, con la conseguenza che il loro assoggettamento al generale regime di protezione delle aree costiere, delle loro valenze naturali ...sarebbe risultato del tutto privo di ragione e significato".

Per le ragioni sopra esposte, ne consegue la illegittimità della "declaratoria di non luogo a pronunciarsi" della Soprintendenza di Palermo, per errata applicazione dell'art. 15, lett. a) della L.r. n.78/1976.

CONSIDERATO per le suesposte motivazioni di potere accogliere il ricorso proposto dal signor Troia Donato, nella qualità di procuratore generale della madre Aiello Maria, avverso il provvedimento n.2190 del 12.4.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

DECRETA

Art. 1) E' accolto, per le motivazioni di cui in premessa, il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui pervenuto in data 16.6.2016, dal signor Troia Donato, nella qualità di procuratore generale della madre Aiello Maria, residente a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, avverso il provvedimento n.2190 del 12.4.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 2190 del 12.4.2016 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo, che dovrà pronunciarsi sulla progettata costruzione di un edificio.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Palermo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art.5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 10 agosto 2018

IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro f.to